



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1933 DEL 14/05/2021

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

SERVIZIO COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO ALLE DENUNCE DEI LAVORI E ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE SISMICA: PROCEDIBILITÀ, REGISTRAZIONE E ATTESTAZIONE DI DEPOSITO.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/05/2021 al 01/06/2021.

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile

Servizio Costruzioni in zone sismiche

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO ALLE DENUNCE DEI LAVORI E ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE SISMICA: PROCEDIBILITÀ, REGISTRAZIONE E ATTESTAZIONE DI DEPOSITO.

Proposta n. 2113

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con la L.R. n. 29 del 24/12/2019 “*Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari)*” sono state attribuite al Comune di Sanremo le funzioni amministrative in materia di costruzioni in zone sismiche;
- con D.G.C. n. 106 del 28/05/2020 il Servizio Costruzioni in Zone Sismiche è stato incardinato nel Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile del Comune di Sanremo;

VISTI:

- l’art. 65, commi da 1 a 4, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- l’art. 93 del sopra citato D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 30/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante l’approvazione delle Linee guida per gli interventi di cui agli artt. 93 e 94-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- l’art. 5 bis, comma 1, lettera c, della L.R. 29/1983 ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 938/2017 e il relativo allegato “*Indirizzi applicativi in merito alle procedure autorizzative sulle costruzioni in zona sismica e modulistica correlata*”, comprensivo tra l’altro del “*Modulo di denuncia integrata MOD.SISM.01*”;
- la D.G.R. 812/2020 e il relativo allegato recante oggetto “*Criteri e indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche*”;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 cosiddetto “*Semplificazioni*”, convertito in L. 120 del 11/09/2020, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*”, che ha stabilito con l’art. 10, comma 1, lettera p-bis), il dimezzamento dei termini per il rilascio delle autorizzazioni sismiche (da sessanta a trenta giorni) previsto nell’art. 94, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che le recenti variazioni della normativa di riferimento hanno apportato varie modifiche, di carattere anche sostanziale, in merito alla presentazione delle denunce dei lavori e delle istanze di autorizzazione sismica, di cui agli artt. 65, 93, 94 e 94-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

ANALIZZATA l'attività istruttoria svolta dal Servizio Costruzioni in Zone Sismiche nel corso del 2020, anno della sua costituzione;

VALUTATI i dati relativi alle istanze di denuncia pervenute, e in particolare:

- numero;
- tipologia;
- distribuzione statistica e temporale;
- conformità rispetto ai requisiti minimi documentali stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle linee guida regionali;

RILEVATO che una percentuale significativa delle istanze di denuncia risulta, al momento della presentazione, incompleta, e che tale circostanza comporta tra l'altro un aggravio del carico di lavoro da parte del Servizio;

CONSIDERATO che ad oggi la presentazione delle denunce dei lavori avviene mediante il portale "ISTANZE ON-LINE" del Comune di Sanremo (reperibile all'indirizzo internet <https://sanremo.istanze-online.it>), il quale portale non prevede, allo stato attuale, un percorso guidato per l'utente che impedisca l'inoltro di denunce non conformi ai requisiti minimi documentali di cui alla normativa;

CONSIDERATO ALTRESÌ che, ai sensi della D.G.R. 812/2020, la certificazione di avvenuto ricevimento della PEC, rilasciata automaticamente dal portale "ISTANZE ON-LINE" del Comune di Sanremo al momento dell'inoltro dell'istanza/denuncia, non può essere equiparata all'attestazione di avvenuto deposito, la quale può essere rilasciata solo all'esito positivo della verifica di completezza e regolarità della documentazione;

DATO ATTO che tale verifica è svolta, per il Comune di Sanremo, in ausilio allo Sportello Unico Comunale, direttamente dal Servizio Costruzioni in Zone Sismiche;

ATTESO che l'ufficio a fronte della presenza di carenze documentali non può rilasciare l'attestazione di deposito e che, in aggravamento dei propri compiti istituzionali, avvia un procedimento finalizzato alla regolarizzazione della pratica;

RITENUTO NECESSARIO quindi, al fine di minimizzare gli effetti delle criticità sopra elencate – in ottemperanza ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa – individuare e divulgare le disposizioni organizzative riguardanti:

- a) la verifica di procedibilità dell'istanza (consistente nella verifica di conformità rispetto ai requisiti minimi documentali stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle linee guida regionali);
- b) la registrazione nel "Registro delle denunce dei lavori" di cui all'art. 93, comma 6, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- c) il conseguente rilascio dell'Attestazione di deposito di cui all'art. 65, comma 4, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO che il Comune di Sanremo con nota prot. n. 22785 del 11/03/2021 ha inviato a Regione Liguria una bozza delle suddette disposizioni organizzative, redatte a cura del Servizio Costruzioni in zone sismiche, elaborate in qualità di ente delegato allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di costruzioni in zone sismiche ex art. 8 c.1-bis della L.R. 29/1983, richiedendo un parere sulla loro coerenza normativa;

PRESO ATTO che Regione Liguria con nota prot. n. 39289 del 04/05/2021, esaminata la documentazione nella versione "bozza", ha comunicato di non aver evidenziato, in via generale, elementi in contrasto con la normativa regionale di riferimento cui alla L.R. 29/1983, e con i criteri e gli indirizzi della D.G.R. 812/2020 "D.P.R. 380/2001 art. 94-bis c.2 e c.5 e l.r. 29/1983 art. 5-bis c.1 lett.c). Approvazione criteri ed indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche";

RICHIAMATI gli articoli 2, comma 1, 6, 10-bis e 19, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

FERMA RESTANDO la piena e completa responsabilità del richiedente e dei professionisti incaricati, ognuno per quanto di propria competenza, relativamente alla completezza della denuncia dei lavori e della documentazione

amministrativa e progettuale ad essa allegata, nonché alla corretta sottoscrizione di tale documentazione da parte di tutti i soggetti interessati;

RITENUTO quindi, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le sopra citate disposizioni organizzative;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6, lett. a) e b) della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è l'ing. Bartolomeo Ravera, Responsabile del Servizio Costruzioni in Zone Sismiche, il quale ha curato l'istruttoria del presente atto;

ATTESTATO che, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile, ing. Giambattista Maria Miceli, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 85 dello Statuto comunale;
- l'art. 20 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

per le ragioni sopra elencate

DETERMINA

a) di approvare le seguenti disposizioni organizzative in merito alle denunce dei lavori e alle istanze di autorizzazione sismica:

1. per quanto riguarda la **procedibilità della denuncia dei lavori**, si richiama il punto 2.2 dell'allegato approvato con D.G.R. 938/2017 – che si ritiene applicabile, oltre al caso di autorizzazione sismica preventiva ex art. 94 del D.P.R. 380/2001, anche al caso di denuncia/deposito ex artt. 65 e 93 dello stesso decreto – che si cita:

«A seguito di presentazione dell'istanza di rilascio di Autorizzazione Sismica il competente sportello unico comunale ne verifica la conformità rispetto ai requisiti minimi documentali stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle linee guida regionali. In assenza dei richiesti requisiti documentali minimi lo sportello unico comunica all'interessato l'improcedibilità dell'istanza».

2. in merito ai **requisiti minimi documentali**, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., si richiama il punto "6. Indirizzi di adeguamento alla nuova normativa" dell'allegato approvato con D.G.R. 812/2020, di cui si cita il corrispondente passo:

«Per quanto concerne il contenuto minimo del progetto, si conferma quale riferimento generale l'elenco dei documenti progettuali stabiliti dalla modulistica unificata regionale (cfr. modulo di denuncia integrata MOD.SISM.01 – All. C – Adempimenti per Denuncia "CA+ZS"):

- *dichiarazioni asseverate dei progettisti (MOD.SISM.02),*
- *dichiarazione relativa alle spese di istruttoria (MOD.SISM.03),*
- *ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria,*
- *elaborati per il calcolo delle spese di istruttoria,*
- *relazione tecnica illustrativa del progetto,*
- *relazione di calcolo,*
- *relazione sui materiali,*
- *relazione sulle fondazioni,*
- *relazione geologica,*
- *relazione geotecnica,*
- *elaborati grafici architettonici,*
- *elaborati grafici strutturali,*

- piano di manutenzione.

In via generale, la relazione sulle fondazioni, la relazione geologica e la relazione geotecnica sono da presentare per i progetti di opere ed interventi che interagiscono con il terreno e/o che richiedono valutazioni geologiche e geotecniche secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni. Tipicamente, si tratta di progetti che riguardano le nuove strutture e gli interventi su strutture esistenti (par. 8.4 NTC 2018) rientranti nelle fattispecie di adeguamento e miglioramento.»

Si evidenzia che l'eventuale mancata presentazione di uno dei documenti obbligatori sopra elencati deve essere espressamente motivata da parte del progettista; in caso contrario, la verifica di conformità della denuncia **ha esito negativo**, e si procede come indicato nel seguente punto 5 (salvo il caso in cui l'ufficio, esclusivamente relativamente all'assenza delle relazioni sulle fondazioni/geologica/geotecnica, non ravvisi la palese trascurabilità dell'interazione con il terreno);

Al fine di facilitare e velocizzare le procedure di controllo e registrazione delle pratiche, si invitano i professionisti a rispettare le seguenti indicazioni:

- **NOME DEI FILE:** ogni file allegato deve avere un nome che ne indichi in modo chiaro e sintetico il contenuto; si invitano i progettisti a utilizzare la nomenclatura indicata nella sezione f) del modello MOD.SISM.01 (il nome del file dovrà iniziare con il prefisso **D01, D02, ..., D17** corrispondente);
 - **ELABORATI GRAFICI:** ogni elaborato grafico (architettonico o strutturale) deve essere trasmesso mediante un file separato (evitare di includere più tavole in unico PDF);
 - **COMPLETEZZA:** raggruppare tutta la documentazione relativa alla denuncia dei lavori strutturali e presentarla preferibilmente in un unico invio appositamente dedicato, in modo che la stessa sia completa e distinta da altri elaborati;
 - **ELENCO DEI DOCUMENTI:** allegare l'elenco completo di tutti i documenti che compongono la denuncia dei lavori strutturali, compresi quelli eventualmente già presentati nell'ambito della stessa pratica edilizia (quali ad esempio le tavole architettoniche); in tale caso, riportare data e numero di protocollo della precedente trasmissione;
 - **FIRME:** accertarsi che i documenti - e in particolare il modulo di denuncia integrata - siano firmati da tutti i soggetti che ne hanno l'obbligo (o da un loro procuratore, cui siano stati conferiti poteri di firma e di rappresentanza secondo le norme vigenti);
 - **ONERI DI ISTRUTTORIA:** allegare la ricevuta di pagamento a favore del Comune di Sanremo degli oneri di istruttoria, nonché l'elaborato tecnico (obbligatorio) contenente il calcolo dell'importo di detti oneri;
 - **MARCHE DA BOLLO:** presentare l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo (n. 1 marca da bollo da € 16,00 nel caso di deposito + n. 1 marca da bollo da € 16,00 aggiuntiva nel caso di autorizzazione sismica)
3. al ricevimento dell'istanza/denuncia, il Servizio Costruzioni in Zone Sismiche, conformemente ai due punti precedenti e a quanto in premessa specificato, **ne verifica la conformità rispetto ai requisiti minimi documentali** stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle linee guida regionali.

Tale verifica avviene tramite controllo meramente formale:

- a) della presenza di tutti i documenti obbligatori;
- b) della completezza del modulo di denuncia integrata "MOD.SISM.01".

Il Servizio si riserva comunque di effettuare ogni altro approfondimento che risultasse necessario per la verifica del rispetto della normativa di riferimento, compreso il controllo a campione della corretta sottoscrizione della documentazione da parte dei soggetti interessati;

4. **in caso di esito positivo** della verifica di conformità di cui al punto 3, si procede alla **registrazione** nel “Registro delle denunce dei lavori” del Comune di Sanremo (ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.) ed è rilasciata all’interessato l’**Attestazione di avvenuto deposito** (ai sensi dell’art. 65, comma 4, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.);
5. **in caso di esito negativo** della verifica di conformità di al punto 3, si procede a comunicare al soggetto interessato l’incompletezza dell’istanza/denuncia nonché le modalità e i termini per la conformazione della stessa.

La registrazione nel “Registro delle denunce dei lavori” e il conseguente rilascio l’Attestazione di avvenuto deposito sono subordinati alla regolarizzazione dell’istanza nei termini indicati, trascorsi i quali in assenza di riscontro, ove si tratti di istanza, questa sarà dichiarata IMPROCEDIBILE, ove invece si tratti di denuncia/deposito, l’attività sarà vietata o oggetto di intervento in autotutela;

6. il **controllo tecnico e di merito** sulla documentazione progettuale – nonché sulla corretta corresponsione degli oneri istruttori – è effettuato dal personale tecnico del Servizio Costruzioni in Zone Sismiche, successivamente alla registrazione della denuncia, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
7. resta ferma la facoltà dell’ufficio di dare precedenza, rispetto all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, alle pratiche per le quali sia richiesta l’emanazione di un provvedimento autorizzativo entro termini temporali definiti, e comunque per tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità e/o l’urgenza.

b) di demandare al Servizio Costruzioni Sismiche di attivarsi per la più ampia diffusione del contenuto della presente determina;

c) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale e ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dirigente
Ing. Giambattista Maria MICELI
(Firmato digitalmente)

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell’Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MICELI GIAMBATTISTA MARIA;1;94913219394332791224978734031418039473